



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso, nell'ambito dell'Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” della Missione 2 – “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 – “Agricoltura sostenibile ed economia circolare” del PNRR, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento.

Premesse

Il presente Avviso, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 7, comma 4, dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 10, commi 2, 8 e 9, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 agosto 2022, definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della *logistica agroalimentare* tramite il miglioramento della capacità logistica dei *mercati agroalimentari all'ingrosso*, nell'ambito dell'Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” della Missione 2 – “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 – “Agricoltura sostenibile ed economia circolare” del PNRR, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento.

La misura M2C1 – Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” prevede, con una dotazione pari a 800 milioni di euro, “il sostegno agli investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari), agli investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici e all'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain)”.

Per questa misura, l'Allegato alla Decisione di esecuzione n. 10160/2021 prevede il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e, in particolare:

- la milestone M2C1-3, da conseguire entro il 31/12/2022: “Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica”;
- il target M2C1-10, da conseguire entro il 30/06/2026: “Almeno 48 interventi per migliorare la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”.

Il regime di incentivi alla logistica, secondo la descrizione dei predetti traguardi e obiettivi contenuta nell'Allegato alla Decisione di esecuzione 10160/2021, deve includere gli elementi seguenti:

- a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;
- b) impegno affinché il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 32 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241;
- c) impegno affinché il contributo per il digitale dell'investimento ammonti almeno al 27 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241;
- d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso.

L'accordo, denominato *Operational Arrangement* (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021), siglato tra la Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, ed in particolare gli allegati I e II, riportano:

- per la milestone M2C1-3, nel campo meccanismo di verifica: “Pubblicazione del Decreto sul sito web dell'autorità esecutiva (<https://www.politicheagricole.it/>) e sulla Gazzetta Ufficiale (<https://www.gazzettaufficiale.it/>)”.
- per il target M2C1-10, nel campo meccanismo di verifica: “*Documento esplicativo che attesti l'attuazione sostanziale del target. Tale documento includerà, quale allegato, la seguente documentazione probatoria: a) certificato attestante il completamento rilasciato in conformità alla normativa nazionale; b) relazione da parte di un ingegnere indipendente autenticata dal ministero competente, allegando le motivazioni per cui le specificazioni tecniche dei progetti sono conformi alla descrizione di cui alla CID dell'investimento e del target*”.

Nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 agosto 2022 fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura di investimento in esame e individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, società in house qualificata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale soggetto gestore di cui il Ministero si avvale, mediante apposita convenzione, per le attività di supporto tecnico-operativo nell'attuazione dell'intervento in parola.

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) “Agenzia”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, della quale il Ministero si avvale per la gestione del presente intervento ai sensi del decreto 5 agosto 2022;
 - b) “Componente”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;

- c) *“decreto 5 agosto 2022”*: il decreto del Ministro delle politiche alimentari e forestali 5 agosto 2022;
- d) *“DNSH”*: principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (*“Do Not Significant Harm”*), sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- e) *“domande idonee”*: le domande di agevolazione valutate positivamente nell’ambito dell’attività di valutazione operata dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera *a*) del presente Avviso e, conseguentemente, ritenute ammissibili all’istruttoria tecnico-finanziaria di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera *b*);
- f) *“logistica agroalimentare”*: complesso delle attività volte a pianificare, implementare e controllare l’efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati, prodotti finiti del settore agroalimentare e le relative informazioni, dal punto di origine al punto di consumo;
- g) *“mercati agroalimentari all’ingrosso”*: aree attrezzate deputate alla gestione unitaria delle operazioni di acquisto e di vendita all’ingrosso, da parte di privati, di *prodotti agroalimentari*;
- h) *“milestone”* (lett. *“pietra miliare”*): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del *PNRR* (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- i) *“Ministero”*: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, amministrazione centrale titolare dell’Investimento M2C1-2.1 del *PNRR*;
- j) *“PNRR”*: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);
- k) *“prodotti agroalimentari”*: prodotti freschi, conservati e trasformati, di origine agricola e non agricola, destinati essenzialmente all’alimentazione, e che, pertanto, comprendono le carni, il pesce, gli ortaggi e la frutta, i prodotti dell’industria alimentare, i fiori e le piante;
- l) *“Regolamento GBER”*: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e successive modifiche e integrazioni;
- m) *“soggetto proponente”*: il soggetto di cui all’articolo 5 del *decreto 5 agosto 2022* che presenta domanda di accesso alle agevolazioni previste dal medesimo decreto;
- n) *“soggetto beneficiario”*: il *soggetto proponente* cui sono concesse le agevolazioni previste dal *decreto 5 agosto 2022*;
- o) *“RNA”*: il Registro nazionale degli aiuti di Stato previsto dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;
- p) *“target”*: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l’attuazione di una determinata misura del *PNRR* (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.

Art. 2 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Avviso definisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del *decreto 5 agosto 2022*, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione da presentare a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo previsto dal medesimo decreto per sostenere, nell'ambito dell'Investimento 2.1 “*Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo*” della Missione 2 – “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*”, Componente 1 – “*Agricoltura sostenibile ed economia circolare*” del *PNRR*, lo sviluppo della *logistica agroalimentare* tramite miglioramento della capacità logistica dei *mercati agroalimentari all'ingrosso*.

2. Il presente Avviso fornisce, tra le altre, secondo quanto previsto dal medesimo *decreto 5 agosto 2022*, anche le specificazioni occorrenti in merito all'iter e ai criteri di valutazione, agli elementi utili per il calcolo delle agevolazioni, alle spese ammissibili, alle procedure di erogazione e ai vincoli connessi all'utilizzo delle risorse del *PNRR*, ivi incluse le disposizioni volte a garantire il raggiungimento degli obiettivi climatico e digitale e il rispetto del principio *DNSH* previsti per il citato Investimento 2.1.

Art. 3 (Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni)

1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate all'*Agenzia*, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo logisticamercati@postacert.invitalia.it a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 31/10/2022 e fino alle ore 12.00 del giorno 30/11/2022.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del *decreto 5 agosto 2022*, è ammessa una sola domanda di agevolazione rispetto a ciascun *mercato alimentare all'ingrosso*. Qualora, in relazione ad un medesimo mercato, pervengano più domande, anche volte all'agevolazione di differenti progetti, l'*Agenzia* prende in considerazione esclusivamente la domanda pervenuta per ultima, sulla base dell'ordine temporale di ricevimento.

3. Ai fini dell'accesso alla procedura di agevolazione, la domanda di cui al comma 1, firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del *soggetto proponente*, deve essere formulata secondo gli schemi resi disponibili nell'apposita sezione dedicata alla misura agevolativa del sito internet dell'*Agenzia* (www.invitalia.it), e deve essere corredata degli allegati ivi indicati. Dalla predetta documentazione, comprensiva anche di dichiarazioni rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, devono risultare, tra l'altro:

- i. il titolo di disponibilità rispetto al *mercato agroalimentare all'ingrosso* che legittima la presentazione della domanda;
- ii. il possesso degli ulteriori requisiti soggettivi di ammissibilità, con particolare riferimento a quelli definiti dall'articolo 5 del *decreto 5 agosto 2022*;
- iii. l'assunzione degli obblighi e degli impegni da parte del *soggetto proponente*, conformi alle disposizioni dell'articolo 13 del *decreto 5 agosto 2022* e alle altre pertinenti disposizioni del medesimo *decreto 5 agosto 2022*, tenendo conto anche delle istruzioni contenute nelle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento

della Ragioneria Generale dello Stato per l'attuazione delle misure previste nell'ambito del *PNRR*, secondo il modello allegato allo schema di domanda di accesso;

- iv. i dati e le informazioni relativi al progetto di investimento, inclusi l'indicazione dei contenuti, la localizzazione, il cronoprogramma attuativo (incluse le date previste di avvio e conclusione), le attività e la tipologia del progetto rispetto alle previsioni dell'articolo 6 del *decreto 5 agosto 2022*, il prospetto delle spese e delle agevolazioni richieste, le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto e gli ulteriori elementi utili all'istruttoria del medesimo progetto, secondo quanto specificato nei citati schemi resi disponibili per la presentazione dell'istanza agevolativa. In tale contesto, particolare evidenza deve essere fornita in relazione agli elementi atti a verificare:
 - a) la caratterizzazione del progetto proposto rispetto ai contenuti strategici oggetto di valutazione sulla base dei criteri previsti dall'articolo 10, comma 7, del *decreto 5 agosto 2022* e dall'**Allegato 1** al presente Avviso (capacità di ridurre gli impatti ambientali; innovazione di processi e digitalizzazione delle attività, capacità del progetto di incidere sullo sviluppo della filiera agroalimentare locale), anche ai fini della verifica del rispetto dei vincoli relativi al soddisfacimento dell'obiettivo digitale e dell'obiettivo climatico (c.d. tagging), secondo quanto indicato dall'articolo 4;
 - b) il rispetto del principio DNSH, ai sensi del medesimo articolo 4 e secondo le indicazioni fornite nell'**Allegato 2** al presente Avviso;
- v. gli elementi di calcolo del deficit di finanziamento (funding gap), attraverso compilazione dell'apposito modulo disponibile sul sito internet dell'Agenzia accompagnato da una relazione illustrativa delle scelte e degli importi indicati nel modello medesimo (numero di anni previsti per la vita economica dell'investimento, tipologia e dettaglio dei costi dell'investimento da realizzare e delle singole categorie di costi e ricavi preventivati);
- vi. i dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, compilando l'apposito modello di dichiarazione. Le predette dichiarazioni non sono richieste per *soggetti proponenti* di natura pubblica esclusi dall'ambito di applicazione della documentazione antimafia ai sensi all'articolo 83 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- vii. le informazioni necessarie ai fini della disciplina in materia di antiriciclaggio in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia.

4. Le domande presentate attraverso canali e/o tempistiche non conformi a quanto indicato nel presente articolo sono considerate irricevibili e non saranno prese in esame. La completezza e la conformità delle domande è, invece, valutata in sede istruttoria secondo le previsioni dell'articolo 5.

Art. 4

(Disposizioni specifiche in merito al rispetto dei vincoli previsti dal PNRR, con particolare riferimento al rispetto del principio DNSH e dei tagging climatico e digitale)

1. Con riferimento alle condizionalità previste per l'utilizzo delle risorse del *PNRR* destinate all'Investimento M2C1 - 2.1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4, del *decreto 5 agosto 2022*, non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti che:

- a) non garantiscono il rispetto del principio *DNSH*;
- b) non concorrono al raggiungimento all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging).

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), ferma restando l'inammissibilità alle agevolazioni dei progetti riferiti agli ambiti di attività esclusi ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del *decreto 5 agosto 2022*, si applicano le indicazioni contenute nell'**Allegato 2** al presente Avviso.

3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), l'ammissibilità del progetto di investimento è subordinata alla destinazione di una quota minima delle spese previste, alternativamente, per:

- a) la riduzione degli impatti ambientali e alla transizione ecologica, per almeno il 32% dell'investimento complessivo;
- b) la digitalizzazione delle attività o all'adozione di soluzioni digitali, per almeno il 27% dell'investimento complessivo.

4. Per la dimostrazione della sussistenza della condizione di ammissibilità previste al comma 3, la documentazione presentata in sede di domanda di accesso ai sensi dell'articolo 3 deve specificare, sulla base di quanto indicato negli schemi resi disponibili sul sito internet dell'Agenzia, l'ammontare delle spese per investimenti pertinenti alle tematiche ambientali e digitali rispetto all'importo dell'investimento complessivo e fornire gli ulteriori elementi informativi ivi richiesti, anche di natura qualitativa. Le predette informazioni sono valutate dall'Agenzia per l'applicazione dei punteggi riferiti ai criteri individuati dall'**Allegato 1** al presente Avviso.

5. Il rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, positivamente accertato in fase di accesso alle agevolazioni, deve essere garantito dai *soggetti beneficiari* anche per tutto il corso di realizzazione delle iniziative. L'accertamento della violazione di tale obbligo è causa di revoca delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 8.

Art. 5

(Valutazione delle domande)

1. Trascorso il termine finale di presentazione delle domande indicato all'articolo 3, comma 1, per le domande validamente presentate, l'Agenzia procede all'attività di valutazione, articolata, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del *decreto 5 agosto 2022*, nelle seguenti verifiche:

- a) verifica della idoneità delle domande di agevolazione, volta ad accertare le *domande idonee* per l'ammissione alla successiva istruttoria tecnico-finanziaria e a formare, rispetto alle stesse *domande idonee*, la graduatoria prevista dall'articolo 10, comma 6, lettera c), del *decreto 5 agosto 2022*;
- b) istruttoria tecnico-finanziaria, volta a verificare la sussistenza delle condizioni tecnico-finanziarie di ammissibilità, valutando, in tale contesto, gli elementi previsti

dall'articolo 10, comma 10, del *decreto 5 agosto 2022*, con riferimento alle domande presenti nella graduatoria di cui alla lettera *a*) che trovano copertura finanziaria nelle risorse disponibili.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del *decreto 5 agosto 2022*, i *soggetti proponenti* hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie della misura, sulla base della posizione assunta nella graduatoria di cui al comma 1, lettera *a*) e degli esiti della istruttoria tecnico-finanziaria di cui al medesimo comma 1, lettera *b*).

3. Le agevolazioni sono riconosciute, per le domande che superano positivamente l'istruttoria tecnico-finanziaria di cui al comma 1, lettera *b*), secondo l'ordine di cui alla citata graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e tenendo conto, altresì, del vincolo di destinazione territoriale di assegnazione delle risorse previsto dall'articolo 3, comma 2 del *decreto 5 agosto 2022*. Per la domanda che si trovi nell'ultima posizione utile in graduatoria, è possibile concedere l'agevolazione in misura parziale rispetto all'ammontare delle spese ammissibili, qualora le risorse residue non consentano l'integrale copertura delle spese. Le domande presenti nella graduatoria, che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, si considerano sospese nelle more dell'espletamento delle verifiche istruttorie previste dal comma 1, lettera *b*), concernenti le domande aventi copertura finanziaria, e dell'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle predette istruttorie. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. Della decadenza è data comunicazione al *soggetto proponente* ai sensi del comma 9 del presente articolo.

4. Nell'ambito delle attività di valutazione di cui al comma 1, lettera *a*), l'Agenzia:

a) verifica la completezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal *decreto 5 agosto 2022* e dal presente Avviso, ivi inclusi:

- i.* il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del *decreto 5 agosto 2022*;
- ii.* il rispetto del principio *DNSH*, tenuto conto di quanto indicato nell'**Allegato 2** del presente Avviso;
- iii.* nel caso in cui i *soggetti proponenti* rientrino nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sugli appalti pubblici, il rispetto del disposto cui all'articolo 47, comma 4 e 5, del decreto-legge n. 77/2021, orientato a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e generazionale;
- iv.* la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del *PNRR*, accertando, in particolare, il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 e la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi di sviluppo con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse del *PNRR*;

b) verifica il carattere strategico dei progetti presentati, applicando i criteri di valutazione indicati all'articolo 10, comma 7, del *decreto 5 agosto 2022* (capacità di ridurre gli impatti ambientali, innovazione di processi e digitalizzazione delle attività, capacità

del progetto di incidere sullo sviluppo della filiera agroalimentare locale) e i relativi sub-criteri, come declinati dall'**Allegato 1** al presente Avviso, attribuendo un punteggio secondo i parametri e le modalità specificati nel medesimo allegato.

5. L'attività di valutazione del progetto prevista dal comma 4 è conclusa positivamente e l'istanza è valutata come *domanda idonea* qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) le verifiche di cui al precedente comma 4, lettera a) hanno avuto esito positivo;
- b) il punteggio conseguito con riferimento ai criteri di valutazione è almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella di cui all'**Allegato 1** del presente Avviso.

6. Qualora, dall'attività di valutazione operata ai sensi del comma 4, emergano motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazione, l'*Agenzia* provvede agli adempimenti utili alla relativa comunicazione al *soggetto proponente* da parte del *Ministero* ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e supporta il *Ministero* nella valutazione delle eventuali controdeduzioni.

7. Terminate le attività di valutazione di cui al comma 4 per tutti i progetti proposti, l'*Agenzia* procede alla stesura della graduatoria delle *domande idonee* e la sottopone al *Ministero*, per la relativa approvazione, disposta con decreto direttoriale, e per la successiva pubblicazione sul sito internet del medesimo *Ministero* e dell'*Agenzia*. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascuna domanda di agevolazione, determinato dalla somma dei punteggi attribuiti per ognuno dei criteri e dei sub-criteri individuati dall'**Allegato 1** al presente Avviso. In caso di parità di punteggio tra più domande, prevale quella con il minor importo di agevolazione richiesto in percentuale sui costi ammissibili.

8. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della graduatoria approvata ai sensi del comma 7, l'*Agenzia* esegue l'istruttoria tecnico-finanziaria delle domande di cui al comma 1, lettera b), provvedendo, successivamente, a dare tempestiva comunicazione degli esiti della stessa al *Ministero* per i successivi adempimenti previsti al comma 9. Nell'ambito dell'istruttoria tecnico-finanziaria, l'*Agenzia* valuta:

- a) la capacità realizzativa del *soggetto proponente*, intesa come affidabilità tecnica e organizzativa, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del medesimo soggetto e dei contenuti del progetto proposto;
- b) la sostenibilità finanziaria del progetto, con riferimento alla capacità dei proponenti di sostenere la quota parte dei costi previsti dal progetto non coperti da aiuto pubblico;
- c) la cantierabilità del progetto di investimento, valutata sulla base del possesso delle autorizzazioni necessarie ai sensi della vigente normativa o della idoneità dell'iniziativa a conseguire le predette autorizzazioni entro termini compatibili con le tempistiche di rendicontazione dell'iniziativa, fermi restando gli oneri di produzione documentale a dimostrazione delle autorizzazioni conseguite, previsti in sede di erogazione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del presente Avviso;
- d) la pertinenza e la coerenza complessiva del programma di spesa.

9. In esito alle attività istruttorie di cui al comma 8, il *Ministero*, con il supporto dell’*Agenzia*, procede ai sensi dell’articolo 10, comma 11, del *decreto 5 agosto 2022*, provvedendo, in caso di esito positivo dell’istruttoria, agli adempimenti necessari alla concessione delle agevolazioni, secondo quanto precisato dall’articolo 6. In caso di esito negativo dell’istruttoria o di insufficienza delle risorse finanziarie, il *Ministero* provvede alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di agevolazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

10. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del *decreto 5 agosto 2022*, qualora, in ogni fase dello svolgimento delle attività di valutazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal *soggetto proponente* ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l’*Agenzia* può richiederli al *soggetto proponente* mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la presentazione degli stessi. Nel caso in cui la necessità di chiarimento o integrazione emerga nel corso delle attività di valutazione di cui al comma 1, lettera *a*), al soggetto è assegnato un termine comunque compatibile con la tempistica imposta ai fini del raggiungimento della *milestone* prevista per l’Investimento del *PNRR* interessato dal presente Avviso. Nel caso, invece, di richiesta di chiarimento o integrazione formulata nell’ambito delle attività di valutazione di cui al comma 1, lettera *b*), i termini previsti dal comma 8 per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o delle predette integrazioni. In assenza di riscontro entro il termine assegnato, la domanda è valutata sulla base degli elementi disponibili.

Art. 6 (Concessione delle agevolazioni)

1. Per i progetti per i quali l’attività istruttoria prevista dall’articolo 5, comma 8, si conclude con esito positivo, il *Ministero*, previa determinazione dell’importo dell’aiuto concedibile, effettuata dall’*Agenzia* nei limiti di quanto previsto dall’articolo 8 del *decreto 5 agosto 2022* e, compiuta la relativa registrazione nel *RNA*, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua, tra l’altro, il progetto ammesso, l’ammontare delle agevolazioni concesse e le modalità di erogazione, e riporta gli impegni a carico del *soggetto beneficiario* anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, nonché le condizioni di revoca, nel rispetto dei principi e delle condizionalità previsti per l’utilizzo delle risorse del *PNRR* anche tenuto conto delle le istruzioni fornite dalle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

3. Il *soggetto beneficiario*, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione trasmessa dall’*Agenzia*, pena la decadenza dal beneficio concesso, restituisce il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente. Le predette comunicazioni avvengono a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 7 (Precisazioni in merito alle modalità di rendicontazione, all’erogazione delle agevolazioni e all’ammissibilità della spesa)

1. Ai sensi dell’articolo 11 del *decreto 5 agosto 2022*, le agevolazioni sono erogate dall’*Agenzia* in non più di tre stati di avanzamento lavori (SAL), sulla base delle richieste presentate da parte dei

soggetti beneficiari ai sensi del comma 2 e previa positiva istruttoria da parte dell’*Agenzia* delle condizioni di erogabilità.

2. Le richieste di erogazione delle agevolazioni, firmate digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del *soggetto beneficiario*, devono essere presentate all’*Agenzia* utilizzando gli schemi resi disponibili nell’apposita sezione dedicata alla misura agevolativa del sito internet dell’*Agenzia* (www.invitalia.it), unitamente alla ulteriore documentazione ivi indicata. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l’invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.

3. Ferma restando l’ulteriore documentazione indicata ai sensi del comma 2, ciascuna richiesta di erogazione per SAL deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa oggetto dell’istanza, accompagnati dalle relative quietanze o da documenti contabili equivalenti, atti a dimostrare l’avvenuto pagamento della spesa rendicontata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della stessa. Alla prima richiesta di erogazione di contributo, anche formulata ai sensi del comma 8, il *soggetto beneficiario* deve, altresì, presentare:

- a) la documentazione comprovante il rispetto degli obblighi e condizionalità associati all’attuazione dei progetti del *PNRR*, come innanzi descritti;
- b) la documentazione concernente la materia edilizia, comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze ovvero dei nulla osta rilasciati dalle competenti autorità, eventualmente necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di investimento.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 è causa di revoca delle agevolazioni ai sensi dell’articolo 8.

5. Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al progetto di investimento agevolato riportano, rispettivamente, nell’oggetto o nella causale la dicitura “Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui al decreto 5 agosto 2022 - CUP”.

6. In ciascuna delle richieste di erogazione, il *soggetto beneficiario*, qualora sottoposto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è tenuto a dichiarare, tra l’altro, se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell’acquisizione della informazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dai *soggetti beneficiari* relativamente ai destinatari delle verifiche antimafia di cui all’articolo 85 del predetto decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, gli stessi devono allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione resi disponibili nel sito indicato al comma 2.

7. L’importo di ciascun SAL non può essere inferiore al 20% (venti per cento) dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, fatta eccezione per lo stato avanzamento lavori a saldo, che può avere importo inferiore.

8. Nei limiti delle risorse rese disponibili dal Servizio centrale *PNRR*, è fatta salva la possibilità per il *soggetto beneficiario* di richiedere all’*Agenzia*, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l’erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30%

(trenta per cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione e pertanto svincolata dall'avanzamento del programma di spesa.

9. L'eventuale richiesta di erogazione a titolo di anticipazione può essere presentata all'*Agenzia* entro 120 (centoventi) giorni dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 6, corredata da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed esecutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile sul sito internet dell'*Agenzia* e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. L'anticipazione erogata è recuperata dall'*Agenzia* in quote proporzionali al contributo che il *soggetto beneficiario* matura sui singoli stati di avanzamento lavori; la fideiussione o polizza fideiussoria è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell'anticipazione erogata.

10. L'erogazione del contributo non può superare, nel corso di realizzazione del progetto di investimento, il 90 % (novanta per cento) del totale del contributo concesso. Il restante 10 % (dieci per cento) è erogato dall'*Agenzia* solo successivamente al positivo esito delle verifiche sull'avvenuta realizzazione del progetto, a conclusione della procedura di cui al comma 16.

11. Fatto salvo quanto previsto per l'erogazione dell'ultimo stato di avanzamento a saldo di cui al comma 15, l'*Agenzia*, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a verificare le condizioni di erogabilità, provvedendo, tra l'altro, ove compatibile con la natura giuridica del *soggetto beneficiario*, a:

- a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata, ai sensi di quanto disposto dal *decreto 5 agosto 2022* e dal presente Avviso;
- b) verificare la vigenza, la regolarità contributiva e l'assenza di cause di divieto di erogazione delle agevolazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa antimafia, nonché, attraverso il *RNA*, se il *soggetto beneficiario* rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;
- c) verificare, in caso di richiesta di erogazione per SAL, l'ammissibilità della spesa rendicontata, secondo quanto previsto dal comma 12 e la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e gli investimenti individuati in sede di domanda, anche tenuto conto dell'intervento di eventuali variazioni;
- d) determinare l'importo della quota di agevolazione da erogare;
- e) erogare, per le richieste per le quali l'attività di verifica si è conclusa con esito positivo, la quota di agevolazione, in funzione della natura giuridica del *soggetto beneficiario*, sul conto corrente o sul conto di tesoreria indicato dal *soggetto beneficiario*.

12. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le spese rendicontate nell'ambito di ciascuna richiesta di erogazione per SAL devono:

- a) essere conformi al principio *DNSH* e agli altri principi comuni e condizionalità associati alla presente misura, come descritti nel presente Avviso. Ai fini della relativa verifica, il *soggetto beneficiario* fornisce in sede di richiesta di erogazione le specifiche dichiarazioni,

informazioni e l'eventuale documentazione indicate nel sito dell'Agenzia ai sensi del comma 2;

- b) rispettare eventuali ulteriori limiti e condizioni indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 6;
- c) rispettare i limiti e le condizioni di cui all'articolo 7 del *decreto 5 agosto 2022* e al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, *"Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020"*, con particolare riferimento all'articolo 17.

13. Le spese relative ad attività preliminari al progetto (quali la richiesta di permessi, la realizzazione di studi di fattibilità o attività di progettazione non esecutiva), sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono ammissibili a condizione che esse siano state sostenute in data non antecedente ai 12 (dodici) mesi che precedono la presentazione della domanda medesima.

14. L'Agenzia, nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica in relazione alla regolarità contributiva del *soggetto beneficiario*, provvede all'erogazione delle agevolazioni secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo disciplinato dall'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

15. L'erogazione del saldo, che il *soggetto beneficiario* è tenuto a richiedere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente all'integrale sostenimento delle spese e del collaudo, ove previsto, è corredata, a sensi dell'articolo 11, comma 3, del *decreto 5 agosto 2022*, anche di una relazione sul progetto realizzato, redatta dal *soggetto beneficiario* secondo le modalità e fornendo le informazioni individuate nel sito dell'Agenzia, e della ulteriore documentazione tecnica ivi indicata attestante la realizzazione dell'intervento nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con le condizioni derivanti dall'utilizzo delle risorse del *PNRR*, ivi inclusa la documentazione richiesta dall'**Allegato 2** ai fini del rispetto del principio *DNSH*.

16. L'Agenzia, effettuate le verifiche di cui al comma 11 e sulla base dell'istruttoria compiuta sulla documentazione prodotta dal *soggetto beneficiario* ai sensi del comma 15, previa eventuale verifica in loco, redige, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della documentazione stessa, un'apposita relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che quelli attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni ed indicare gli interventi per i quali sussiste l'obbligo di mantenimento in efficienza e in esercizio. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, l'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia nonché gli eventuali ulteriori elementi di valutazione individuati dal *Ministero*. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, l'Agenzia comunica tale esito al *Ministero* ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca delle agevolazioni. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito positivo, l'Agenzia procede, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relazione

finale controfirmata, per accettazione, dal rappresentante legale del *soggetto beneficiario* o da suo procuratore, alla erogazione degli importi trattenuti sulle singole erogazioni ai sensi del comma 10.

17. Qualora, nel corso di svolgimento delle attività di cui al presente articolo, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dai *soggetti beneficiari* ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l’Agenzia può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli agli stessi mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Art. 8 **(Revoca delle agevolazioni)**

1. Ai sensi dell’articolo 15 del *decreto 5 agosto 2022*, le agevolazioni concesse ai *soggetti beneficiari* sono revocate dal *Ministero* nei seguenti casi:

- a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al *soggetto beneficiario* e non sanabili;
- b) dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità rese dal *soggetto beneficiario*, in qualunque fase del procedimento, al fine dell’ottenimento delle agevolazioni;
- c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull’assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell’articolo 9 regolamento (UE) n. 241/2021;
- d) mancata realizzazione del progetto di investimento nei prescritti termini di ultimazione di 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione, o entro il maggior termine previsto in caso di proroga di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), del *decreto 5 agosto 2022*;
- e) intervento di variazioni non ammesse ai sensi dell’articolo 12 del *decreto 5 agosto 2022*;
- f) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio *DNSH* e agli altri obblighi e condizionalità associati alla presente misura *PNRR*;
- g) grave violazione degli obblighi e impegni previsti dall’articolo 13, comma 2, del *decreto 5 agosto 2022*;
- h) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- i) mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi oggetto del sostegno per i 5 anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota di agevolazione;
- j) esito negativo dei controlli di cui all’articolo 14 del *decreto 5 agosto 2022* ovvero impossibilità ad effettuare i medesimi controlli per cause imputabili ai *soggetti beneficiari*;

- k) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie, per i *soggetti beneficiari* cui la circostanza è applicabile;
 - l) grave violazione di ulteriori obblighi, condizioni e adempimenti a carico dei *soggetti beneficiari* previsti dal *decreto 5 agosto 2022*;
 - m) violazione di specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento dell’Unione europea o nazionale;
 - n) mancato invio della documentazione concernente la materia edilizia, comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze ovvero dei nulla osta rilasciati dalle competenti autorità, eventualmente necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di investimento ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3;
 - o) violazione degli impegni connessi al raggiungimento del tagging climatico o digitale ovvero sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca eventualmente previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

2. Le fattispecie previste al comma 1 determinano la revoca totale ovvero parziale delle agevolazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *g*), *h*), *j*) e *l*) e *n*) la revoca è totale;
 - b) nei casi di cui alla lettera *c*), al *soggetto beneficiario* è riconosciuta esclusivamente la parte di agevolazioni conforme ai limiti di finanziamento previsti;
 - c) nel caso di cui al comma 1, lettera *d*), la revoca è parziale e limitata alla parte del programma di spesa non realizzato, qualora la parte dell'iniziativa realizzata entro i termini prescritti risulti organica e funzionale; è totale qualora tale condizione non si verifichi;
 - d) nei casi di cui al comma 1, lettera *e*), la revoca è totale o parziale, in relazione all'importanza della variazione rispetto agli obiettivi e ai contenuti del progetto di investimento;
 - e) nei casi di cui al comma 1, lettera *f*), la revoca è totale o parziale in relazione alla gravità della violazione e, ove la violazione emerga in sede di rendicontazione delle spese e si riferisca a specifici costi sostenuti dal *soggetto beneficiario*, può, comunque, essere riconosciuta al medesimo soggetto esclusivamente la parte di agevolazioni riferita a spese conformi al principio *DNSH*;
 - f) nei casi di cui al comma 1, lettera *i*), la revoca è commisurata al periodo di mancato rispetto dell'obbligo. In ogni caso, la revoca è totale, qualora la fattispecie si verifichi prima della data di ultimazione dell'iniziativa,

g) nei casi di cui al comma 1, lettere *m*) e *o*) si applicano le conseguenze stabilite dalle disposizioni di riferimento e, in assenza di specificazioni, la revoca è totale o parziale in relazione alla gravità dell'inadempimento.

3. Le conseguenze dell'accertamento delle circostanze di revoca di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 15 del *decreto 5 agosto 2022*.

4. In caso di violazione degli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, si applica la disciplina speciale prevista dalle medesime disposizioni.

Art. 9 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alle disposizioni del *decreto 5 agosto 2022* e a quanto disciplinato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente Avviso.

2. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente Avviso sono trasmesse dall'Agenzia e dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). I predetti soggetti sono esonerati da qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti destinatari.

3. Il Ministero e l'Agenzia, quali titolari autonomi del trattamento, si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati o "GDPR"), e del decreto legislativo 196/03 e successive modifiche e integrazioni. In attuazione della predetta disciplina, i soggetti che richiedono il contributo ai sensi del presente Avviso sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali rispettivamente pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia e in quella del Ministero.

Il presente Avviso, unitamente ai relativi allegati (Allegato 1 – *Criteri per la determinazione della graduatoria dei beneficiari* e Allegato 2 – *Scheda tecnica per il rispetto del principio DSH* e suo annesso check list, Allegato 3 - *Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679*), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è pubblicato sulla piattaforma telematica denominata "italiadomani.gov.it", sul sito internet del Ministero – sezione Attuazione misure PNRR e sul sito dell'Agenzia.

Oreste Gerini
Direttore Generale
Firmato digitalmente ai sensi del CAD



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica*

Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso, nell'ambito dell'Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” della Missione 2 – “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 – “Agricoltura sostenibile ed economia circolare” del PNRR, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento.

Allegato 1 – Criteri per la determinazione della graduatoria dei beneficiari

La tabella che segue riporta i criteri di valutazione sulla base dei quali sarà determinata la graduatoria di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto ministeriale 5 agosto 2022.

	Criteri	Obiettivi green e digital	Parametro	Punteggio	Punteggio max per criterio
A	Capacità di ridurre gli impatti ambientali (oltre DNSH il cui rispetto è requisito base di accesso)				
1A	a) Presenza di interventi che prevedano l'efficientamento energetico delle infrastrutture e degli edifici	029 047	SI/NO	NO = 0 SI almeno uno = si veda punto 2A	
	b) Presenza di interventi che prevedano la riduzione dell'impatto ambientale delle attività di commercio e l'incremento della sostenibilità dei prodotti commerciali	029 047			
	c) Presenza di interventi che prevedano la riduzione dei consumi energetici o delle emissioni di CO2 nel trasporto di materie prime, semilavorati e merci tra centri produttivi, centri logistici e mercati	079			
	d) Presenza di interventi che prevedano il recupero ed il riutilizzo degli scarti della lavorazione, la riduzione dei rifiuti e delle materie plastiche, la riduzione degli sprechi alimentari attraverso, ad esempio, il rafforzamento dei controlli merceologici e la distribuzione delle eccedenze alimentari	047			



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



2A	Spese per gli investimenti volti alla transizione ecologica sul totale del programma di investimento complessivo	<p>L'ammissibilità del progetto è subordinata alla destinazione di una quota minima delle relative risorse finanziarie, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- alla riduzione degli impatti ambientali e alla transizione ecologica, per almeno il 32% dell'investimento complessivo;- alla digitalizzazione delle attività, per almeno il 27% dell'investimento complessivo.	0%-31% 32-40% 41-50% 51-100%	0 27 34 40	40
B	Introduzione di un processo innovativo e digitalizzazione delle attività				
1B	a) Presenza di interventi che prevedano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (AI) per lo stoccaggio delle materie prime e per la tracciabilità anche tramite tecnologia blockchain b) Presenza di interventi che prevedano l'utilizzo di software di gestione avanzata anche ai fini della rilevazione degli ingressi e della quantità delle merci c) Presenza di interventi che prevedano l'utilizzo di componentistica, di sensori di controllo, di sistemi di RFID (Radio Frequency Identification) d) Presenza di interventi che prevedano l'automatizzazione dei magazzini e) Presenza di interventi che prevedano canali e-commerce nelle vendite f) Presenza di interventi che prevedano l'acquisizione o sviluppo di software, programmi informatici, brevetti, licenze, macchinari innovativi o prodotti 4.0	010	SI/NO	NO = 0 SI almeno uno = vedi punto 2B	



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



2B	Spese per gli investimenti volti alla transizione digitale sul totale del programma di investimento complessivo	<p>L'ammissibilità del progetto è subordinata alla destinazione di una quota minima delle relative risorse finanziarie, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- alla riduzione degli impatti ambientali e alla transizione ecologica, per almeno il 32% dell'investimento complessivo;- alla digitalizzazione delle attività, per almeno il 27% dell'investimento complessivo.	0%-26% 27-40% 41-50% 51-100%	0 27 34 40	40
C	Capacità del progetto di avere un impatto nello sviluppo della filiera agroalimentare locale				
1C	La filiera di fornitura dei mercati all'ingrosso è multi-settore e comprende categorie merceologiche diversificate (comparti ortofrutticolo, ittico, delle carni e floricolo)		SI/NO	0 1 categoria merceologica: 2 2 categorie merceologiche: 4 3 categorie merceologiche: 6 4 categorie merceologiche: 8	8



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



2C	Presenza di iniziative per il potenziamento della logistica che interessino la filiera agroalimentare locale, tendendo a promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolando la creazione di migliori relazioni di mercato e garantendo ricadute positive nel settore agroalimentare nel suo complesso e/o sulla produzione agricola (i proponenti devono fornire all'Agenzia elementi qualitativi e quantitativi per la valutazione)		SI/NO	NO = 0 SI = 12	12
Totale					100
Punteggio minimo					27
Punteggio massimo					100



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso, nell'ambito dell'Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” della Missione 2 – “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 – “Agricoltura sostenibile ed economia circolare” del PNRR, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento.

Allegato 2 – Scheda tecnica per il rispetto del principio DNSH

1. Il rispetto del principio DNSH

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento UE 2021/241, tutte le misure ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza devono essere conformi al principio “non arrecare un danno significativo” (*do no significant harm* – DNSH), che trae origine dal Regolamento (UE) del 18 giugno 2020, n. 2020/852 (regolamento Tassonomia), come integrato dal regolamento delegato (UE) del 4 giugno 2021, n. 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico.

Si tratta di uno dei principi trasversali cardine di cui garantire e comprovare l'osservanza nell'attuazione di tutti i progetti del PNRR, di grande rilievo inoltre al fine di qualificare la spesa pubblica prodotta tramite l'impiego delle risorse finanziarie di derivazione europea.

In relazione alla misura “*Sviluppo della logistica agroalimentare tramite miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso*”, il presente allegato fornisce le modalità operative per assicurare il rispetto del principio di “non arrecare danno significativo”, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle schede intervento della Circolare n. 32/2021 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, *do not significant harm*)”, nel seguito Guida.

L'applicazione concreta del principio DNSH richiede un lavoro di armonizzazione e semplificazione degli elementi di controllo e delle modalità di verifica previste dalla Guida e relativi allegati, al duplice fine di individuare gli opportuni requisiti da applicare alla misura in oggetto e di ridurre l'onere documentale a carico dei beneficiari.

La valutazione del principio DNSH o del contributo positivo agli obiettivi ambientali è effettuata dal soggetto gestore (Invitalia, di seguito anche Agenzia) tenendo conto dei vincoli di *tagging* climatico individuati nell'ambito del PNRR;

In particolare, il processo di valutazione per il rispetto del principio DNSH comporta quattro differenti fasi, di cui due riferibili alla presentazione della domanda, una riferibile all'aggiudicazione e una riferibile all'esecuzione dei lavori:



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

1. identificazione delle attività escluse, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, del *decreto 5 agosto 2022*;
2. presentazione, da parte dei soggetti proponenti, della seguente documentazione in fase di domanda:
 - a. dichiarazione del rispetto della normativa ambientale applicabile, unionale, nazionale, regionale;
 - b. matrice DNSH e relazione di sostenibilità, da fornire in fase di domanda;
3. qualora i soggetti beneficiari rientrino nell’ambito applicativo soggettivo della disciplina degli appalti pubblici, documentazione prevista dalla check-list allegata in fase di erogazione del primo SAL (check-list ex-ante);
4. documentazione prevista dalle check-list allegate in fase di erogazione dell’ultimo SAL (check-list ex-post)¹.

Si rammenta che il mancato rispetto del principio DNSH è causa di inammissibilità della domanda e, qualora non risulti dimostrata la conformità agli obblighi assunti in fase di esecuzione e collaudo dei lavori, è causa di revoca del finanziamento.

1.1. Settori e attività escluse

Come specificato all’art. 6, comma 4, del *decreto 5 agosto 2022*, non potranno essere finanziate le seguenti attività:

- attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle²;
- attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento³;

¹ Le check-list 2.A è riferibile ai soggetti che rientrano nell’ambito applicativo soggettivo della disciplina degli appalti pubblici. La check-list 2.B è applicabile in tutti i casi.

² Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).

³ Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

- attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁴ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁵;
- attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

1.2 Contenuti della valutazione e documentazione da fornire

Al fine di ottemperare alle richieste di verifica del rispetto del principio DNSH relative alla presente misura, i soggetti proponenti dovranno:

- compilare la matrice DNSH (allegata alla domanda di accesso all'agevolazione e inserita nel Modello 3 – Scheda di progetto, disponibile nel sito internet del soggetto gestore), contenente informazioni qualitative sul rispetto del principio DNSH per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, ove pertinenti.
- Presentare, unitamente alla domanda, una relazione di sostenibilità contenente una sintesi del programma di investimento e la precisazione delle prestazioni in termini di sostenibilità del progetto proposto, la quale consenta di comprendere meglio il profilo climatico e ambientale dell'operazione descritto nella matrice DNSH.
- Fornire, qualora i soggetti beneficiari rientrino nell'ambito applicativo soggettivo della disciplina degli appalti pubblici, la documentazione di gara contenente gli elementi che comprovino il rispetto del principio DNSH (si veda *check list ex ante* – file denominato annesso all'Allegato 2). Tale documentazione dovrà essere presentata all'Agenzia al momento della richiesta di prima erogazione, come specificato all'articolo 7, comma 3, dell'avviso.
- Fornire la documentazione che comprovi il rispetto del principio DNSH (si vedano *check list ex post* - annesso all'Allegato 2). Tale documentazione dovrà essere presentata all'Agenzia al momento della richiesta di erogazione dell'ultimo SAL, come specificato all'articolo 7, comma 15, dell'avviso.

⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁵ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

1.3 Contenuti della relazione

La relazione dovrà essere articolata secondo i seguenti punti, sulla base del modello reperibile sul sito del soggetto gestore (www.invitalia.it):

- descrizione del progetto, tipologia di investimento, obiettivi;
- valutazione degli effetti su ciascuno dei sei obiettivi ambientali, ove pertinenti, in termini di DNSH e/o sostenibilità ambientale.

1.4 Valutazione degli obiettivi ambientali

Il soggetto gestore valuta il rispetto degli obiettivi ambientali sulla base delle informazioni fornite dai soggetti proponenti, per ciascun obiettivo ambientale, in fase di presentazione della domanda, con specifico riguardo a quanto indicato nella seguente tabella 1.

Tabella 1 – Elementi di verifica per obiettivo ambientale

Obiettivo ambientale	Elementi oggetto di verifica	Note
Mitigazione	<i>Gas serra</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non provoca un incremento significativo delle emissioni di CO ₂ , o se concorre a una loro riduzione.
Adattamento	<i>Impatto sul clima attuale e futuro su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se, ove effettivamente pertinente, è stata effettuata una valutazione dei rischi per il clima che porti, all'occorrenza, che sfoci nell'individuazione, nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso.
Sostenibilità	<i>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non nuoce/se concorre al buono stato dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee.
Economia circolare	<i>Efficientamento processi e utilizzo prodotti</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se: <ul style="list-style-type: none">• è efficiente in relazione alle risorse principali usate;• non ha effetti negativi/ha effetti positivi su produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti;• conduce a un efficientamento dei processi in termini di minimizzazione e/o valorizzazione dei materiali di scarto, o in termini di efficientamento energetico.
Prevenzione e riduzione	<i>Inquinamento</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non comporta un aumento significativo/comporta una riduzione o contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo in conformità



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

		con quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali).
Protezione e ripristino	<i>Biodiversità ecosistemi</i> ed	Il progetto è conforme al principio DNSH se non impatta su aree protette e se rispetta le eventuali applicabili prescrizioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli.



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica*

MATRICE INTERVENTI PREVISTI IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH - “Non arrecare un danno significativo”

n°	OBIETTIVI DNSH	ATTIVITÀ/INVESTIMENTI PREVISTI	TECNOLOGIE/TECNICHE UTILIZZATE	INVESTIMENTO PREVISTO (€/000)	% SU PROGRAMMA INVESTIMENTI	RISULTATI PREVISTI
1	Mitigazione dei cambiamenti climatici					
2	Adattamento ai cambiamenti climatici					
3	Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine					
4	Economia circolare (compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti)					
5	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento					
6	Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi					
		TOTALE				



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica*

Annesso all'Allegato 2 - Check-list per il rispetto del principio DNSH

Le check-list seguenti, così come indicato nell'Allegato 2 “*Scheda tecnica per il rispetto del principio DNSH*”, sono il risultato di una selezione eseguita al fine di definire gli elementi rilevanti per il controllo del rispetto e dell'applicabilità dei sei punti del Regolamento UE 852/2020 per gli interventi collegati alla misura in oggetto.

Tabella 1 Check-list ex-ante. Applicabile soggetti beneficiari che rientrano nell'ambito applicativo soggettivo della disciplina degli appalti pubblici.

Tempo di svolgimento	n.	Elementi di controllo che la Stazione Appaltante (Soggetto Beneficiario) dovrà richiedere in fase di predisposizione del Disciplinare di Gara	Regolamento UE 2020/852	Applicabilità	Scheda di riferimento	Check di verifica (Si / No / Non applicabile)	Documentazione necessaria (dichiarazioni e certificazioni) che la stazione appaltante dovrà richiedere in fase di aggiudicazione di gara (disciplinari e capitolato tecnico)
Ex - ante	1	<p>La ristrutturazione deve essere conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la "ristrutturazione importante" definiti al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". Se non corrispondente, in alternativa, l'intervento deve garantire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale (EPgl,tot) almeno pari al 30% rispetto ai consumi prima dell'intervento. Nel caso di misure individuali di ristrutturazione l'appaltatore dovrà garantire che le misure individuali di ristrutturazione risulteranno ammissibili in quanto coerenti con tutti i requisiti seguenti:</p> <p>1) rispettano la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015.</p> <p>2) Nel caso in cui sia applicabile, tali componenti, sono classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;</p> <p>3) l'attività è riconducibile a uno dei seguenti interventi:</p> <p> a) coibentazione di elementi dell'involucro esistenti, come pareti esterne (compresi i muri verdi), tetti (compresi i tetti verdi), solai, scantinati e piani terra (comprese le misure per garantire</p>	Punto 1	SI	a		<p>Presentazione della documentazione a supporto del rispetto dei requisiti definiti dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015;</p> <p>Nel caso di riduzioni del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%, dovrà essere presentata dall'appaltatore, in fase di progettazione, un attestazione di prestazione energetica (APE) ex-ante e una simulazione dell'APE ex-post;</p> <p>Nel caso di misure individuali, la previsione, in fase di progettazione a cura dell'appaltatore, di documentazione a supporto della realizzazione di un intervento riconducibile a quelli definiti.</p>

	la tenuta all'aria, le misure per ridurre gli effetti dei ponti termici e delle impalcature) e prodotti per l'applicazione dell'isolamento all'involucro dell'edificio (compresi i dispositivi di fissaggio meccanico e l'adesivo); b) sostituzione degli infissi con nuovi infissi con migliori prestazioni energetiche; c) sostituzione delle porte esterne esistenti con nuove porte efficienti dal punto di vista energetico; d) installazione e sostituzione di sorgenti luminose efficienti dal punto di vista energetico; e) installazione, sostituzione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e di riscaldamento dell'acqua, comprese le apparecchiature relative ai servizi di telerriscaldamento, con tecnologie ad alta efficienza;				
2	Le emissioni specifiche di CO ₂ definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/631 non sono superiori agli obiettivi relativi alle emissioni di CO ₂ per l'intero parco veicoli (Nota 4).	Punto 1	SI	c	Dichiarazione del fornitore\distributore con le caratteristiche di emissioni di carbonio dell'autoveicolo oggetto di finanziamento.
3	Dovranno essere identificati, in fase di progettazione, i rischi climatici per i quali in fase di realizzazione e messa in opera dei lavori si rendano necessarie soluzioni fisiche e non fisiche ("soluzioni di adattamento"), capaci di ridurre i più importanti rischi climatici identificati. Nel caso in cui i soggetti beneficiari ricadano nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sugli appalti pubblici in fase di aggiudicazione dei lavori dovrà essere richiesto un piano di adattamento per l'implementazione di tali soluzioni.	Punto 2	SI	a	Disciplinare di gara che richiede un report di analisi dell'adattabilità. In alternativa, per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima (Nota 1) che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.
4	Qualora siano installate, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, nuove utenze idriche, gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico. Pertanto, l'appaltatore dovrà adottare le indicazioni dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edili", approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relative al risparmio idrico e agli impianti idrico sanitari (2.3.9 Risparmio idrico). Fatta eccezione per gli impianti all'interno di unità immobiliari residenziali, il consumo di acqua specificato per i	Punto 3	SI	a	Il disciplinare di gara dovrà richiedere l'impiego di dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto relativi alle utenze idriche;

	seguenti apparecchi idraulici, è attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente a determinate specifiche tecniche, come indicate nella Scheda n. 2 della circolare MEF (riportare indicazione aggiornata della circolare)					
5	Ad avvio cantiere l'impresa dovrà presentare un dettagliato bilancio idrico dell'attività di cantiere. Dovrà essere ottimizzato l'utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere. L'eventuale realizzazione di pozzi o punti di presa superficiali per l'approvvigionamento idrico dovranno essere autorizzati dagli Enti preposti.	Punto 3	SI	b		Il disciplinare di gara dovrà richiedere il bilancio idrico delle attività di cantiere.
6	Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione(Nota 8). Inoltre, bisognerà prestare particolare attenzione anche all'applicazione dei requisiti dei, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativi al disassemblaggio e fine vita (2.4.14).	Punto 4	SI	a		Il disciplinare di gara dovrà richiedere il Piano di gestione dei rifiuti e del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai CAM vigenti.
7	Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovrà essere eseguita una accurata indagine in conformità alla legislazione nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. Qualsiasi rimozione del rivestimento che contiene o potrebbe contenere amianto, rottura o perforazione meccanica o avvitamento e/o rimozione di pannelli isolanti, piastrelle e altri materiali contenenti amianto, dovrà essere eseguita da personale	Punto 5	SI	a		Prevedere nel disciplinare di gara che l'appaltatore fornisca, in fase di presentazione del progetto: 1) il Censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA); 2) Il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative regionali o nazionali; 3) La comunicazione delle limitazioni delle caratteristiche di

	adeguatamente formato e certificato, con monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente. Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate. Per la gestione ambientale del cantiere dovrà essere redatto specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC), qualora previsto dalle normative regionali o nazionali.					pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH) così come le prove di verifica definite all'interno dei CAM edili alla parte relativa alle sostanze pericolose.
8	I veicoli sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione Euro 6 per le emissioni dei veicoli leggeri stabilita in conformità del regolamento (CE) n. 715/2007. I veicoli rispettano le soglie di emissione per i veicoli leggeri (Nota 5) puliti di cui alla tabella 2 dell'allegato della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Nota 6). I veicoli sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione delle emissioni dei veicoli pesanti Euro VI stabilita ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009.	Punto 5	SI	c		L'appaltatore dovrà presentare libretto di circolazione attestante i requisiti (Nota 2).
9	Al fine di garantire la protezione della biodiveristà e delle aree di pregio, l'intervento(Inteso in questo contesto come Campo Base) non potrà essere fatto all'interno di: - terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio; - terreni che corrispondono alla definizione di foresta, laddove per foresta si intende un terreno che corrisponde alla definizione di bosco di cui all'art. 3, comma 3 e 4, e art. 4 del D. lgs 34 del 2018, per le quali le valutazioni previste dall'art. 8 del medesimo decreto non siano concluse con parere favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi; - terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea(Nota 7) o nella lista rossa	Punto 6	SI	b		Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, il disciplinare di gara dovrà prevedere che l'appaltatore, in fase di progettazione: - sottoponga a verifica preliminare, mediante censimento florofaunistico, l'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN; - Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, dovrà necessariamente sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97); - Per aree naturali protette (quali ad

	dell'IUCN(Nota 8); Pertanto, fermo restando i divieti sopra elencati, per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.				esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette, ecc...), dovrà ottenere il nulla osta degli enti competenti. Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'appaltatore dovrà necessariamente sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97). L'appaltatore, in fase di progetto, dovrà verificare che la localizzazione dell'opera non sia di aree protette (Nota 3).
--	--	--	--	--	--

Note

Nota 1: In base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027: Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (europa.eu).

Nota 2: Il libretto di circolazione può essere sostituito dal certificato di omologazione.

Nota 3: Gli interventi non potranno essere fatti all'interno di:

terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilità del suolo e biodiversità sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio; terreni che corrispondono alla definizione di foresta, laddove per foresta si intende un terreno che corrisponde alla definizione di bosco di cui 3, comma 3 e 4, e art. 4 del D. lgs 34 del 2018, per le quali le valutazioni previste 8 del medesimo decreto non siano concluse con parere favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi;

terreni che costituiscono l'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN; Pertanto, fermo restando i divieti sopra elencati, per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete Natura 2000 di aree protette, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Nota 4: Gli obiettivi relativi alle emissioni di CO2 per l'intero parco veicoli da considerare sono:

fino al 31 dicembre 2024:

i) per i valori del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC), i valori-obiettivo specificati all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/631: 95 gCO2/km per i veicoli di categoria M1 e 147 gCO2/km per i veicoli di categoria N1;

ii) per i valori relativi alla procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (WLTP, worldwide harmonised light vehicles test procedure), gli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE2021, come specificato all'allegato I del regolamento (UE) 2019/631, parte A, punto 6.0 per i veicoli di categoria M1, e parte B, punto 6.0 per i veicoli di categoria N1. Fino alla pubblicazione del rispettivo obiettivo per l'intero parco veicoli dell'UE2021, ai veicoli di categoria M1 e N1 le cui emissioni di CO2 sono espresse solo secondo la procedura di prova WLTP sarà applicato un fattore di conversione di 1,21 e 1,24 rispettivamente per tenere conto della transizione da NEDC a WLTP, così da ottenere i corrispondenti valori WLTP di 115 gCO2/km per i veicoli di categoria M1 e 182 gCO2/km per i veicoli di categoria N1;

dal 1° gennaio 2025: i valori-obiettivo specificati all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631.

Nota 5: Regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) 2017/1151 al fine di migliorare le prove e le procedure di omologazione per le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, comprese quelle per la conformità in servizio e le emissioni reali, e di introdurre dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e di energia elettrica (GU L 301 del 27.11.2018, pag. 1).

Nota 6: Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5). Far riferimento alla nuova direttiva europea 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE. Inoltre, la direttiva europea 2019/1161 è stata recepita mediante decreto legislativo n. 187/2021.

Nota 7: IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (versione del [data di adozione]: <https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species>).

Nota 8: IUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (versione del [data di adozione]: <https://www.iucnredlist.org>).

Legenda	Tipologia di intervento	Regime
<i>a</i>	<i>Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali</i>	<i>Regime I</i>
<i>b</i>	<i>Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici</i>	

Tabella 2.A Check-list Ex-post. Applicabile ai soggetti beneficiari che rientrano nell'ambito applicativo soggettivo della disciplina degli appalti pubblici.

Tempo di svolgimento	n.	Elementi di controllo	Regolamento UE 2020/852	Applicabilità	Scheda di riferimento	Check di verifica (Si / No / Non applicabile)	Documentazione necessaria (dichiarazioni e certificazioni) che il soggetto beneficiario dovrà presentare alla fine dei lavori.
ex-post	1	È verificato il risparmio energetico relativo all'intervento, come certificato in fase di progettazione.	Punto 1	SI	a		Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto;
	2	Nel caso di misure individuali, è verificata la realizzazione secondo quelle che sono state definite nella FASE 1.	Punto 1	SI	a		Nel caso di misure individuali, documentazione che attesti la coerenza dell'intervento ad una delle categorie definite alla FASE 1.
	3	È verificata l'adozione delle misure previste relative all'adattabilità ai cambiamenti climatici.	Punto 2	SI	a		Verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata. In alternativa, per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno essere vagliate e attuate le misure di adattamenti individuate tramite la valutazione della vulnerabilità.
	4	Per tutte le categorie di veicoli, i beneficiari dei finanziamenti dovranno fornire informazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti, secondo la gerarchia dei rifiuti, sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che nel fine vita della flotta, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio di batterie ed elettroniche (in particolare le materie prime critiche in esse contenute). Pertanto, oltre all'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2021 inerente Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, relativo ai requisiti di utilizzo di materiali riciclati e disassemblabilità, sarà necessario avere contezza della gestione dei rifiuti	Punto 4	SI	c		Dovranno essere fornite le seguenti documentazioni: 1) Dichiarazione del fornitore\distributore dei materiali costituenti l'autoveicolo acquistato (Nota 10). Per i materiali realizzati con fibre riciclate, verificare che siano conformi alle certificazioni "Global Recycle Standard" o altra certificazione equivalente o alla norma tecnica UNI-EN 16640:2017; 2) nel caso di veicoli ibridi ed elettrici, ottenerne dal produttore\distributore dei veicoli offerti o della batteria per trazione un contratto con il sistema collettivo o individuale di raccolta nel quale sia stabilito che tutti gli accumulatori al litio esausti sono destinati sia ad essere recuperati e riassemblati in pacchi di storage per lo stoccaggio di energia da

	finale. Inoltre: Per i veicoli appartenenti alle categorie M1, N1, N2, N3 e T: la dichiarazione del produttore dovrà prevedere anche che i veicoli sono: i) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso; ii) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % del peso (Nota 9).					fonti rinnovabili che al recupero dei metalli (litio, cobalto, nichel ed altri metalli presenti)(Nota 11); 3) Nel caso di veicoli privi di batteria, con la batteria elettrica fornita separatamente in leasing operativo, dovrà ottenere “Piano di manutenzione programmata” della stessa offerto dal fornitore del mezzo; 4) nel caso di veicoli delle categorie M1, N1, N2, N3 va dimostrato che è stato messo in atto un piano che dimostri che i veicoli sono (a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso; e (b) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % del peso, mediante un elenco dei materiali impiegati nella costruzione dell'autoveicolo corredato da certificazione da ente autorizzato sulle modalità e quantità di riciclaggio, recupero e/o riutilizzo degli stessi.
5	Sono garantiti gli standard qualitativi, segnalati nella FASE 1, nell'ambito dei lavori di nuove utenze idriche.	Punto 3	SI	a		Presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.
6	Il bilancio idrico delle attività di cantiere è stato correttamente redatto e consegnato.	Punto 3	SI	b		Bilancio idrico delle attività di cantiere.
7	Si è provveduto al corretto recupero e riciclaggio dei rifiuti secondo quanto stabilito nel PGR.	Punto 4	SI	a		Relazione finale con dei rifiuti prodotti, da cui emerge la destinazione ad una operazione “R”.
8	Si è provveduto al corretto smaltimento e recupero del mezzo sostituito (in caso di sostituzione).	Punto 4	SI	c		Certificato di avvenuta rottamazione.
9	Se previsto, sono state verificate le azioni richieste in FASE 1 relative alla VInCA.	Punto 6	SI	b		Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VInCA.
Nota 9: Come stabilito dall'allegato I della direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10).						
Nota 10: Elenco dei materiali impiegati nella costruzione dell'autoveicolo corredato dalle relative schede tecniche per un maggior dettaglio del materiale impiegato e sulle possibilità di riutilizzo e/o riciclaggio. La richiesta considera le seguenti categorie di materiali: telaio; carrozzeria esterna (finestrini, rivestimenti); carrozzeria interna (sedili passeggeri, sedile guidatore, mancorrenti, pavimentazione); pneumatici; materiali elettrici ed elettronici 8comprese le batterie o sistemi di accumulo installati sull'autoveicolo).						
Nota 11: Può essere ritenuta esaustiva la presentazione di un contratto stipulato con il sistema collettivo o individuale di raccolta e recupero delle batterie di trazione anche se non specificata modalità di recupero o riutilizzo degli accumulatori.						

Legenda	Tipologia di intervento	Regime
a	<i>Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali</i>	<i>Regime I</i>

<i>b</i>	<i>Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici</i>	
<i>c</i>	<i>Scheda 9 - Acquisto, noleggio, leasing di veicoli</i>	

Tabella 2.B Check-list ex-post. Applicabile ai soggetti beneficiari che non rientrano nell'ambito applicativo soggettivo della disciplina degli appalti pubblici

Tempo di svolgimento	n.	Elementi di controllo	Regolamento UE 2020/852	Applicabilità	Scheda di riferimento	Check di verifica (Si / No / Non applicabile)	Documentazione necessaria (dichiarazioni e certificazioni) che il soggetto beneficiario dovrà presentare alla fine dei lavori.
	1	È verificato il risparmio energetico relativo all'intervento, come certificato in fase di progettazione.	Punto 1	SI	a		Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto;
	2	Nel caso di misure individuali, è verificata la realizzazione secondo quelle che sono state definite nella FASE 1.	Punto 1	SI	a		Nel caso di misure individuali, documentazione che attesti la coerenza dell'intervento ad una delle categorie definite alla FASE 1.
	3	È stata eseguita, in fase di progettazione, una valutazione dei possibili rischi climatici per i quali in fase di realizzazione e messa in opera dei lavori si sono rese necessarie soluzioni fisiche e non fisiche ("soluzioni di adattamento"), capaci di ridurre i più importanti rischi climatici identificati.	Punto 2	SI	a		Esecuzione delle eventuali soluzioni di adattabilità definite a seguito delle analisi realizzate.
ex-post	4	Per tutte le categorie di veicoli, i beneficiari dei finanziamenti dovranno fornire informazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti, secondo la gerarchia dei rifiuti, sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che nel fine vita della flotta, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio di batterie ed elettroniche (in particolare le materie prime critiche in esse contenute). Pertanto, oltre all'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2021 inerente Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, relativo ai requisiti di utilizzo di materiali riciclati e disassemblabilità, sarà necessario avere contezza della gestione dei rifiuti finale. Inoltre:	Punto 4	SI	c		Dovranno essere fornite le seguenti documentazioni: 1) Dichiarazione del fornitore(distributore dei materiali costituenti l'autoveicolo acquistato (Nota 10). Per i materiali realizzati con fibre riciclate, verificare che siano conformi alle certificazioni "Global Recycle Standard" o altra certificazione equivalente o alla norma tecnica UNI-EN 16640:2017; 2) nel caso di veicoli ibridi ed elettrici, ottenere dal produttore)distributore dei veicoli offerti o della batteria per trazione un contratto con il sistema collettivo o individuale di raccolta nel quale sia stabilito che tutti gli accumulatori al litio esausti sono destinati sia ad essere recuperati e rassembrati in pacchi di storage per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili che al recupero dei metalli (litio,

	Per i veicoli appartenenti alle categorie M1, N1, N2, N3 e T: la dichiarazione del produttore dovrà prevedere anche che i veicoli sono: i) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso; ii) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % del peso (Nota 9).					cobalto, nichel ed altri metalli presenti)(Nota 11); 3) Nel caso di veicoli privi di batteria, con la batteria elettrica fornita separatamente in leasing operativo, dovrà ottenere “Piano di manutenzione programmata” della stessa offerto dal fornitore del mezzo; 4) nel caso di veicoli delle categorie M1, N1, N2, N3 va dimostrato che è stato messo in atto un piano che dimostri che i veicoli sono (a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso; e (b) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % del peso, mediante un elenco dei materiali impiegati nella costruzione dell'autoveicolo corredato da certificazione da ente autorizzato sulle modalità e quantità di riciclaggio, recupero e/o riutilizzo degli stessi.
5	Qualora siano installate, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, nuove utenze idriche, gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico. Pertanto, il consumo di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici deve essere attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente alle specifiche tecniche indicate alla Scheda 2 della Guida operativa (<i>riportare numero della circolare aggiornata</i>), secondo le indicazioni seguenti: - i rubinetti di lavandini e lavelli presentano un flusso d'acqua massimo di 6 litri/minuto; - le docce presentano un flusso d'acqua massimo di 8 litri/minuto; - i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le cassette di scarico hanno una capacità di scarico completa massima di 6 litri e una capacità di scarico media massima di 3,5 litri; - gli orinatoi utilizzano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico d'acqua	Punto 3	SI	a		Presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.

	hanno una capacità di scarico completa massima di 1 litro.					
6	Ad avvio cantiere, l'impresa dovrà presentare un dettagliato bilancio idrico dell'attività di cantiere. Dovrà essere ottimizzato l'utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere. L'eventuale realizzazione di pozzi o punti di presa superficiali per l'approvvigionamento idrico dovranno essere autorizzati dagli Enti preposti.	Punto 3	SI	b		Bilancio idrico delle attività di cantiere.
7	I rifiuti da costruzione e demolizione sono stati efficientemente riciclati/riutilizzati e si è evitata una eccessiva produzione di rifiuti ed una gestione inefficiente degli stessi;	Punto 4	SI	a		Formulari dei rifiuti attestante il trasporto dei rifiuti dai centri di raccolta agli impianti di recupero. (relativamente agli interventi edili)
8	Si è provveduto al corretto smaltimento e recupero del mezzo sostituito (in caso di sostituzione).	Punto 4	SI	c		Certificato di avvenuta rottamazione.
9	Non sono stati coinvolti suoli di pregio naturalistico. Se, invece, l'intervento insiste su aree protette, sono state adottate tutte le misure precauzionali previste dal nostro ordinamento (quali ad esempio la valutazione di incidenza, la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.).	Punto 6	Solo se situato in aree protette	b		Eventuali studi ambientali (VIA - VINCA).

Note

Nota 9: Come stabilito dall'allegato I della direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10).

Nota 10: Elenco dei materiali impiegati nella costruzione dell'autoveicolo corredata dalle relative schede tecniche per un maggior dettaglio del materiale impiegato e sulle possibilità di riutilizzo e/o riciclaggio. La richiesta considera le seguenti categorie di materiali: telaio; carrozzeria esterna (finestrini, rivestimenti); carrozzeria interna (sedili passeggeri, sedile guidatore, mancorrenti, pavimentazione); pneumatici; materiali elettrici ed elettronici 8comprese le batterie o sistemi di accumulo installati sull'autoveicolo).

Nota 11: Può essere ritenuta esaustiva la presentazione di un contratto stipulato con il sistema collettivo o individuale di raccolta e recupero delle batterie di trazione anche se non specificata modalità di recupero o riutilizzo degli accumulatori.

Legenda	Tipologia di intervento	Regime
<i>a</i>	<i>Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali</i>	<i>Regime 1</i>
<i>b</i>	<i>Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici</i>	
<i>c</i>	<i>Scheda 9 - Acquisto, noleggio, leasing di veicoli</i>	



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

**Allegato 3 - Informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)**

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (in qualità di Soggetto Attuatore, di seguito Ministero), il quale si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al par. 2 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo n. 196/03 e ss.mm.

Il Ministero ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD) contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@politicheagricole.it.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Ministero, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, anche personali, trasmessi dai Soggetti Beneficiari tramite posta elettronica certificata (PEC) per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite miglioramento della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 *“Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicolture, floricoltura e vivaismo”* del PNRR, di cui all'Avviso Pubblico (di cui la presente informativa costituisce parte integrante) attuativo di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 7, comma 4, dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 10, commi 2, 8 e 9, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 agosto 2022 (di seguito, Decreto), nonché per l'adempimento dei correlati obblighi di legge, contabili e fiscali, compresi gli obblighi di pubblicazione e diffusione web di cui all'art. 26 del D.L. n. 33/2013 (come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 97/2016 e al Regolamento (UE) 2021/241, par. 56).

I Soggetti Beneficiari di tale contributo sono i soggetti, pubblici o privati, gestori di mercati agroalimentari all'ingrosso ovvero eventuali altri soggetti comunque aventi titolo, ai sensi dell'organizzazione e dell'ordinamento del mercato interessato e della disciplina generale di riferimento, alla realizzazione degli interventi medesimi.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra.

Qualora i Titolari del trattamento intendano trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, forniscono all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del GDPR:

- nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (lett. b);
- nell'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Ministero (lett. c);
- nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di pubblici poteri (lett. e).

3. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Ministero per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Decreto e dall'Avviso Pubblico, nonché dagli atti di indirizzo comunitari in funzione della specifica finalità di cui al par.2 e per effettuare tutte le più opportune operazioni ausiliarie e compatibili con i suddetti obblighi.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- a) dati anagrafici del Soggetto Beneficiario (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza/o sede legale, partita IVA);
- b) recapiti telefonici e/o indirizzo di posta elettronica;
- c) dati giudiziari (certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) o dati ad essi assimilabili come le misure interdittive antimafia;
- d) dati bancari e finanziari (codice iban, numero di conto corrente, dati relativi a garanzie fideiussorie ecc.);
- e) dati anagrafici e identificativi del titolare effettivo del soggetto che richiede il contributo (nominativo, codice fiscale, partita IVA);
- f) dati catastali dei manufatti oggetto di intervento;
- g) elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- h) elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "*Do no significant Harm*" (DNSH);
- i) altri dati di natura tecnico/amministrativa che consentono indirettamente l'identificazione di una persona fisica.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, pertinenza, trasparenza e correttezza secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento. I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale del Ministero sita in Roma alla via XX Settembre n. 20 – 00187.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal Ministero per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

Il Ministero potrebbe, tuttavia, conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, per esigenze di monitoraggio, di studio e/o di analisi ed elaborazioni statistiche.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Nessun addebito potrà essere imputato al Ministero nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi direttamente, per finalità istituzionali, dal Ministero con Invitalia, quale Soggetto Gestore dell'intervento, e viceversa, nonché con soggetti delegati e/o incaricati dal titolare (a titolo esemplificativo: dipendenti e collaboratori, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza, nonché consulenti fiscali e legali e/o soggetti che forniscono eventuali servizi informatici utili alla gestione della misura), ovvero con i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc.).

Il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Il Ministero (in qualità di Soggetto Attuatore) è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli interventi, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti.

Il Ministero, in qualità di Amministrazione centrale responsabile della misura *“Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”*, deve assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione dei progetti di propria competenza, verificando l'avanzamento dei dati finanziari di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso le specifiche finalità del sistema informativo ReGis, messo a disposizione dal servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati.

Il Ministero non potrà dar seguito al trattamento descritto al par. 2., qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei Soggetti Beneficiari. Va da sé che l'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal Ministero, secondo le rispettive competenze in materia, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai Soggetti Beneficiari e ai Titolari effettivi cui si riferiscono i dati personali trattati in tale ambito si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati.

Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrono i presupposti previsti dal GDPR;
- b) utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal Responsabile per la protezione dei dati. Tali richieste possono essere rivolte al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@politicheagricole.it;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informano i Soggetti Beneficiari che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra saranno esaminate dal Ministero ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti degli stessi interessati ed un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il Ministero cura il costante aggiornamento dell'informatica sulla privacy per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione - se necessario – all'interessato e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati sia dal punto di vista organizzativo che informatico.